REGOLAMENTO (CEE) N. 4240/88 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

che abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 3585/88 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i succhi concentrati di pere, originari dell'Austria (1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria è stato concluso il 22 luglio 1972; che, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, un accordo, in forma di scambio di lettere, è stato concluso con detto paese e approvato con la decisione 86/555/CEE (1);

considerando che l'accordo suddetto prevede l'apertura di un contingente tariffario comunitario di 2 000 ettolitri a dazio ridotto per i succhi di pere concentrati originari dell'Austria; che è pertanto necessario aprire il contingente tariffario in questione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989;

considerando che conviene adattare il sistema di gestione del contingente tariffario e abrogare pertanto il regolamento (CEE) n. 3585/88 (2) e sostituirlo con il presente regolamento;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che, tuttavia, trattandosi di un contingente tariffario destinato a coprire un fabbisogno che non è possibile determinare con sufficiente precisione, non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dal volume contingentale le quantità corrispondenti al loro fabbisogno a condizioni e secondo una procedura da determinare; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che se nel corso del periodo contingentale la riserva comunitaria è quasi interamente utilizzata, è indispensabile che gli Stati membri riversino in questa riserva la totalità della frazione non utilizzata della loro quota iniziale e degli eventuali prelievi e ciò per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote prelevate da detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, il dazio applicabile all'importazione dei prodotti sotto indicati è sospeso al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente (in hl)	Dazio contingentale (%)
09.0801	2009 80 11 2009 80 19	Succhi concentrati di pere, originari dell'Austria	2 000	30 + AGR eventualmente applicabile

2. Nei limiti di questo contingente tariffario il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione.

3. Si applicano le disposizioni del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi

(1) GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 57.
(2) GU n. L 314 del 22. 11. 1988, pag. 3.

di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria.

Articolo 2

1. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.

2. Senza pregiudizio dell'articolo 3, i prelievi effettuati secondo il paragrafo 1 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.

Articolo 3

1. Non appena il volume del contingente quale è definito dall'articolo 1, paragrafo 1 è esaurito a concorrenza almeno dell'80 %, la Commissione lo notifica agli Stati membri.

2. In questo caso essa notifica agli Stati membri anche la data a decorrere da cui dovranno essere effettuati i prelievi secondo le disposizioni seguenti.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per il prodotto di cui al presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume del contingente di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume del contingente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande, se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume del contingente. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo le stesse modalità.

3. Entro un termine fissato dalla Commissione a decorrere dalla data prevista al paragrafo 2, primo comma, gli Stati membri devono riversare nel volume del contingente la totalità dei quantitativi che, a questa data, non siano stati utilizzati come previsto all'articolo 4, paragrafi 3 e 4.

Articolo 4

1. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni utili affinché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1 rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulle loro quote cumulate del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione la possibilità di attingere liberamente al contingente finché lo consente il saldo del volume contingentale.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione ai loro prelievi, man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 5

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni del prodotto in questione effettivamente imputate al contingente.

Articolo 6

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 3585/88 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. PAPANDREOU